

**Tribunale di Reggio Emilia**  
-----

*(decreto di apertura delle procedura di liquidazione del patrimonio del debitore - articoli 14 ter e 14 quinquies della legge n° 3 del 2012)*  
-----

**Il giudice**

nella procedura di liquidazione del patrimonio iscritta al n° 8 del ruolo generale dell'anno 2022, ha emesso il seguente

**d e c r e t o**

**letto** il ricorso ex art. 14 ter della legge n. 3 del 2012 depositato in data 2 maggio 2022 dalla sig.ra

[REDACTED]

rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli Avvocati Ilaria Lenzini e Stefania Iotti del Foro di Reggio Emilia e con l'ausilio dell'Avv. Giovanni Zannetti, nominato gestore della crisi con provvedimento del competente O.C.C;

**rilevato** che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n° 3 del 2012, non essendo la ricorrente soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n° 3/2012 in quanto la stessa è stata titolare di impresa individuale cessata nel 2014 e cancellata dal Registro delle imprese a gennaio 2015, nonché amministratrice unica (successivamente liquidatrice) della società F&C srl cancellata in data 05.02.2021 dal Registro delle imprese per approvazione del bilancio finale di liquidazione;

ritenuto, quindi, in ragione della cancellazione dell'impresa individuale e del disposto dell'art.10 L.F. che la sig.ra Mossini non sia assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla l. 3/2012;

**che** la sig.ra Mossini non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al medesimo Capo II;

**che** la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;

**ritenuto** che la sig.ra Mossini versi in uno stato di sovraindebitamento, avendo accumulato debiti per: - euro 882.000,00 per la maggior parte derivanti da mutui ipotecari con Aurelia Spv ed Emil Banca e da contratti di leasing con Istituti di credito, - euro 682.000,00 nei confronti del Fisco a cui si aggiungono ulteriori euro 48.000,00 prevalentemente legati all'attività di impresa svolta dalla ricorrente (di quest'ultima esposizione debitoria l'O.C.C. ha trovato riscontro solo

per il debito di circa euro 13.000,00 nei confronti di Ifis NPL);

**rilevato** che l'indebitamento della sig.ra [ ] ha avuto formazione progressiva ed è stato determinato dall'andamento negativo dell'attività di impresa individuale, in concomitanza con la separazione dal primo marito con cui collaborava nella gestione imprenditoriale;

**rilevato** che nella proposta la ricorrente mette a disposizione della procedura: i) il ricavato della vendita forzata dell'unico immobile di proprietà posto nel Comune di Guastalla, frazione San Rocco, via Ponte [ ] (oltre al locale ad uso deposito) oggetto dell'esecuzione forzata n. 69/2021 attualmente pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia per un valore di realizzo stimato dal perito incaricato dal Giudice dell'Esecuzione di euro 240.000,00 (con indicazione di offerta minima di euro 180.000,00), ii) eventuali proventi futuri derivanti da lavoro che la sig.ra [ ] dovesse riuscire a trovare in costanza di procedura al netto della quota di sostentamento (da determinarsi a cura del Giudice Delegato),

**che** il nucleo familiare della debitrice è composto dal nuovo marito [ ] che si è reso disponibile a mettere a disposizione della procedura l'importo sino alla concorrenza di € 10.000,00 per il pagamento del compenso dell'O.c.c, del Liquidatore e degli advisor della moglie nell'ipotesi in cui detti crediti non dovessero essere ammessi in prededuzione sul ricavato della vendita dell'immobile;

**ritenuto** che, per giurisprudenza consolidata, è compatibile con la liquidazione del patrimonio l'apporto di finanza esterna;

**che** la ricorrente non possiede altri beni, fatta eccezione dell'arredamento domestico di irrilevante valore economico;

**ritenuto**, per le ragioni esposte nel ricorso che tali beni così come le modeste giacenze attive sul conto corrente acceso presso Poste Italiane (euro 367,74) debbano essere esclusi dalla liquidazione del patrimonio per il loro valore irrisorio;

**rilevato** altresì che la ricorrente è titolare di una rendita INAIL per inabilità permanente da euro 151,22 al mese che l'O.c.c ritiene di escludere dal patrimonio da liquidare trattandosi di credito impignorabile;

**ritenuto** che deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter l.3/2012 anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori - come nel caso di specie- il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al

netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare (cfr. Trib. Varese, 20.4.2019; Tribunale di Trani, 17.12.2019).

ritenuto, con riguardo agli effetti della sospensione disposta ex art. 14 quinquies comma II lett b) L. 3/2012 sulla procedura esecutiva pendente, che: "è principio generalmente condiviso in giurisprudenza quello secondo cui ove l'inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l'ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l'effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore" (Trib. Monza 14 dicembre 2015). In particolare, la Suprema Corte (Cass. 23993/2012 in motivazione) ha avuto modo di chiarire che è atto idoneo a definire il processo esecutivo per espropriazione immobiliare l'approvazione del progetto di distribuzione (cfr. Cass. n. 2534/82) ovvero l'ordine di pagamento impartito dal giudice dell'esecuzione al cancelliere (cfr. Cass. n. 15826/05). Tuttavia, ... l'ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall'avente diritto (Cass. n. 3663/98, n. 4078/98). Deve dunque distinguersi tra il momento conclusivo del processo espropriativo, inteso quale serie di fasi funzionalmente collegate (cfr. Cass. S.U. n. 11178/95) e preordinate all'adozione del provvedimento giudiziale che conclude l'ultima di esse, vale a dire quella destinata alla distribuzione del ricavato e, per altro verso, il momento in cui ha concreta attuazione il provvedimento giudiziale che conclude il processo, attuazione che si realizza mediante l'intervento del cancelliere cui spetta il compito di emettere i mandati di pagamento (cfr. Cass. n. 23572/04, che distingue tra conclusione della fase espropriativa, che si ha con l'ordine di pagamento, e conclusione del processo esecutivo, che si ha con l'emissione dei mandati di pagamento): "l'ordine di pagamento che, nella procedura esecutiva immobiliare segue l'approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 cod. proc. civ., non può dirsi soddisfattivo, se non dopo che abbia avuto concreta esecuzione".

ritenuto che l'aggiudicazione dell'immobile a seguito della procedura esecutiva immobiliare, antecedentemente al provvedimento del giudice di inibizione alla prosecuzione delle procedure esecutive, precluda la possibilità di impedire il trasferimento a favore dell'aggiudicatario (Trib. Potenza 6-3-2017; Trib. Livorno 21-6-2017).

L'art. 187 bis disp. att. c.p.c (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti) appare chiaro nel prevedere che " in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'art. 632, secondo comma, del codice civile, gli effetti di tali atti" e l'art. 632 c. 2 c.p.c dispone che " Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore".

La disciplina sopra esposta appare espressione di un principio generale che vuole tutelare l'aggiudicatario terzo dinanzi alle vicende - a qualsiasi titolo-estintive del procedimento esecutivo, verosimilmente al fine di aumentare il più possibile l'appetibilità della vendita esecutiva;

ritenuto, che il ricavato della vendita forzata concorre alla formazione della provvista di cui al piano di liquidazione in oggetto;

ritenuto che la proposta possa ritenersi congrua in relazione alla previsione di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b);

ritenuto infine che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'art. 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

**rilevato** che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

**p.q.m.**

**I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico della sig.ra [redacted] (C.F. [redacted])

**II.** nomina Liquidatore l'Avv. Giovanni Zannetti, già nominato Organo di Composizione della Crisi;

**III.** dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

**IV.** stabilisce le seguenti idonee forme di pubblicità della domanda e del presente decreto: pubblicazione con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

**V.** ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare con i tempi e le modalità definite dall' O.c.c. previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione;

**VI.** dichiara che la somma di euro 151,22 mensile percepita dalla debitrice a titolo di rendita Inail per inabilità permanente non è compresa nel procedimento di liquidazione ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), legge n° 3/2012;

**VII.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

**VIII.** dispone che il liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 17 maggio 2022

**il giudice**  
**Simona Boiardi**